

N. 1572

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1996

Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992,
n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese
agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella
campagna agraria 1996

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, ha disposto l'utilizzo delle provvidenze a beneficio delle imprese colpite da calamità naturali regolamentando la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale. Le recenti piogge alluvionali, che hanno colpito in particolare alcune aree delle regioni meridionali, impongono però un adeguamento del dispositivo per consentire una consona applicazione della suddetta legge alle imprese duramente danneggiate da questi eventi eccezionali. L'intervento legislativo si rende necessario anche per la situazione del comparto agricolo in alcune aree depresse del Mezzogiorno colpite dalle ultime calamità. Il caso della Basilicata può essere emblematico.

Quest'anno, a causa del susseguirsi di piogge nel mese di maggio, il trapianto, contrariamente a quanto avveniva normalmente, è stato posticipato agli ultimi giorni dello stesso mese procurando un ritardo vegetativo sulla coltura, già di per se tardiva, e nella stessa maturazione (si valuta un ritardo eccezionale di almeno 30 giorni). Le rese per ettaro sono dunque state di circa 1300 quintali, contro gli 800 preventivati,

determinando per la superproduzione un ingolfamento nel trasporto del prodotto che ha causato grosse difficoltà nella raccolta mentre le Associazioni di produttori e le cooperative associate presenti in Basilicata non hanno ritirato il prodotto giustificandosi con il fatto che le quote richieste dalle industrie sono state esaurite con forte anticipo rispetto agli altri anni. Per fronteggiare la situazione di crisi si è provveduto all'attivazione di tre centri AIMA, ma tale misura è stata vanificata dalle incessanti e persistenti piogge cadute anche in Basilicata, a fine settembre, con punte di 43 millimetri in alcune zone dell'Alto Bradano. L'impossibilità di effettuare la raccolta, sia a mano che meccanicamente, ha determinato nei campi un progressivo e costante deperimento del prodotto, fino alla sua totale inutilizzazione.

Di qui l'esigenza di intervenire sul piano legislativo, per non lasciare le imprese duramente danneggiate ulteriormente in balia di una crisi che rischia di diventare irreversibile in un settore così nevralgico per l'economia meridionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. Ai proprietari o conduttori che dimostrino tale *status* con atto di proprietà, con contratto di fitto o con polizza assicurativa a loro intestata e che siano titolari di regolari impegni, per la campagna 1996, di conferimenti con le associazioni di produttori ortofrutticoli, viene concesso, in luogo di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n.185, un contributo in conto capitale per la ricostituzione del capitale di conduzione perduto a seguito delle eccezionali piogge alluvionali nella campagna agraria 1996. Il parametro di ricostituzione del capitale sarà modulato proporzionalmente alle produzioni dichiarate nella polizze assicurative e comunque con un massimo di lire 4 milioni per ettaro per produzioni assicurate uguali o superiori a quintali 800 per ettaro, al netto del prodotto conferito all'industria o ai centri AIMA».

